

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/260 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2021

**che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione**

*[notificata con il numero C(2021) 773]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 226, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/88/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce, tra l'altro, le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti, le misure preventive minime intese ad accrescere il livello di sensibilizzazione nei confronti delle malattie negli animali d'acquacoltura e le misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o conclamata di un focolaio di talune malattie degli animali acquatici. Tale direttiva è abrogata dal regolamento (UE) 2016/429 a decorrere dal 21 aprile 2021.
- (2) L'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 riguarda le norme di controllo da applicare alle malattie elencate rispetto alle quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione, al momento del loro ingresso nell'Unione o a seguito di movimenti tra Stati membri.
- (3) Il settore dell'acquacoltura dell'Unione è estremamente vario per quanto riguarda le specie allevate e i sistemi di produzione utilizzati negli Stati membri ed è probabile che tale diversità aumenti in futuro. Di conseguenza alcune malattie, diverse dalle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429, possono comunque essere pertinenti per alcuni Stati membri perché una determinata specie è presente in tali Stati membri o per i tipi di metodi di produzione acquicola utilizzati in tali Stati membri. Qualora una malattia diversa dalle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 comporti un rischio significativo per la salute degli animali acquatici in tali Stati membri, gli Stati membri possono adottare misure nazionali per lottare contro la diffusione della malattia a norma dell'articolo 226, paragrafo 1, del medesimo regolamento, purché tali misure siano adeguate e necessarie per gli obiettivi da raggiungere.

<sup>1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>2)</sup> Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

